FAI CISL
FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA

Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia
Via Teobaldo Ciconi, 16 – 33100 UDINE
☏ 0432 246471 - Fax 0432 246470
www.faicislfvg.it e-mail: fai.fvg@cisl.it
PEC fai.friulivg@pec.cisl.it

Cassa Integrazione Guadagni in DEROGA
Cassa Integrazione Speciale OPERAI AGRICOLI

informazioni utili per i Lavoratori del settore Agricolo

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 emergenza epidemiologica COVID-19
Intesa Regionale Friuli Venezia Giulia 27 marzo, come modificata in data 20 aprile 2020

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 che non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali, come i lavoratori dipendenti occupati nel settore agricolo con contratto a tempo determinato o indeterminato in determinate condizioni

POSSONO PRESENTARE

➲ **domanda di integrazione salariale in deroga,** così come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n° 18 e dall'intesa regionale del Friuli Venezia Giulia del 27 marzo, come modificata in data 20 aprile 2020.

Quali possono essere i lavoratori interessati tutti i lavoratori, anche non in possesso del requisito di 90 giornate di anzianità aziendale, che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, **a tempo DETERMINATO**, in corso alla data 17 marzo 2020.

Durata: *l'integrazione salariale ordinaria in deroga può essere corrisposta **per massimo 9 settimane** e comunque nel **periodo intercorrente dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020.***

Trattamento economico: Il calcolo della Cigd, pur avendo un massimale mensile fisso, puo variare da mese a mese, in considerazione delle ore lavorative di calendario previste nel mese interessato alla Cassa; infatti, l'importo mensile della Cigd deve essere diviso per le ore lavorative del mese interessato ed il risultato moltiplicato per le ore per le quali è intervenuta la Cigd.

Retribuzione di riferimento	Cigo Mensile *massimale*	*Trattenuta previdenziale*	Imponibile fiscale	Importo orario Cigo
fino a 2.159,48	**€ 998,18**	*5,84%*	**€ 939,89**	***Variabile in base alle ore del mese***
oltre 2.159,48	**€ 1.199,72**	*5,84%*	**€ 1.129,66**	

➲ Esempio calcolo per il mese di marzo 2020: 22 giorni lavorabili x 8 H = 176 ore/mese
Calcolo indennità oraria: € 939,89 : 176 ore = € 5,34.- oppure € 1.129,66 : 176 = € 6,42.-

IMPORTANTE: *limitatamente ai lavoratori del settore agricolo* per le ore di riduzione o sospensione delle attività, **è riconosciuta la contribuzione figurativa** ed altresì il periodo di sospensione è **equiparato a lavoro ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola.**

Sede di UDINE
Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine
☏ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisl.it

Sede di GEMONA
Via Roma, 148 - 33013 Gemona
☏ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisl.it

Sede di PORDENONE
Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone
☏ 0434 549914 - fax: 0434 45085
e-mail.: fai.pordenone@cisl.it

Sede TRIESTE GORIZIA
Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia
☏ 0481 533321 Fax 0481 34615
e-mail fai.gorizia@cisl.it

oppure le Aziende **POSSONO PRESENTARE**

➲ Domanda di Cassa Integrazione SPECIALE Operai AGRICOLI – CISOA

i lavoratori interessati sono: **operai, impiegati, quadri e apprendisti** dipendenti di aziende agricole **con contratto a tempo INDETERMINATO**, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Il periodo interessato dalla causale COVID-19 è dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, **fino ad un massimo COMUNQUE di 90 giornate nell'anno solare.** Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, **è possibile chiedere la tutela della Cassa Integrazione in Deroga.**

Il trattamento economico è pari **all'80% della retribuzione media giornaliera**. In questo caso non sono previsti i massimali che si applicano invece alla CIG.

La retribuzione da prendere a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore. Come base di calcolo, si utilizza la retribuzione percepita effettivamente dal lavoratore solo se superiore a quella contrattuale.

Resta inalterato per il datore di lavoro:

- ✓ **l'obbligo contrattuale di corrispondere l'integrazione**, all'indennità di legge, **pari al 10% del salario giornaliero contrattuale**.
- ✓ **L'anticipo delle indennità** conguagliando gli importi successivamente.
  In via di eccezione, l'Inps concede, vista l'emergenza covid-19, la disponibilità del **pagamento diretto:** ciò significa attendere la liquidazione da parte dell'Istituto e non ricevere i soldi in busta paga. Come Fai Cisl riteniamo questa possibilità applicabile solo in condizioni di effettiva difficoltà economica.

Cara/o Lavoratrice/lavoratore in questo periodo particolare, come saprai, non possiamo effettuare le normali assemblee informative e quindi incontrarci di persona, crediamo di farti cosa utile inviandoti questa nostra informativa. Appena le condizioni lo consentiranno sarà nostra premura incontrarti personalmente.

➲ Nel frattempo se necessiti maggiori informazioni puoi contattarci ai cellulari sotto riportati. A presto.

per TUTTE le INFORMAZIONI CHIAMA la FAI CISL

OPERATORE	CELLULARE	Territorio
GOBBO STEFANO	331 6461275	Udine/Alto Friuli
SPELAT GIORGIO	337 1576642	Alto Friuli/Udine
SAVI MARCO	333 6580833	Trieste/Gorizia
MARSON MICHELA	335 1055244	Gorizia/Trieste
MENEGOZ ANDREA	338 7853911	Pordenone
FAI Pordenone	334 6645620	Pordenone

www.faicislfvg.it